

Disciplinare del Comune di Venezia
per la gestione della Tariffa per lo smaltimento dei RSU
(o disciplinare Tariffa Igiene Ambientale – TIA)
ai sensi dell'art. 49, comma 9, del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 approvato con
Delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 29 marzo 2004

INDICE

Premesse	pag. 2
art. 1	pag. 2
art. 2	pag. 2
art. 3 Presupposto	pag. 3
art. 4 Soggetti passivi	pag. 3
art. 5 Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o conduzione	pag. 4
art. 6 Commisurazione della tariffa	pag. 4
art. 7 Determinazione della tariffa	pag. 5
art. 8 Classificazione delle categorie dei locali e delle aree	pag. 6
art. 9 Riduzioni di tariffa	pag. 6
art. 10 Esclusione oggettiva dalla tariffa	pag. 7
art. 11 Particolari situazioni di tariffa	pag. 7
art. 12 Condizioni di esenzione diretta dalla tariffa, con sostituzione nel pagamento a VESTA S.p.a., da parte del Comune	pag. 9
art. 13 Denunce	pag. 10
art. 14 Accertamento	pag. 11
art. 15 Riscossione	pag. 11
art. 16 Penalità	pag. 12
art. 17 Tariffa giornaliera	pag. 13
art. 18 Norme transitorie	pag. 13
art. 19 Disposizioni finali	pag. 14
 Allegato – Classificazione delle attività economiche nelle classi tariffarie	 pag. 15

Premesse

Considerato che il D.Lgs. del 5 febbraio 1997 n° 22, all'art. 49, commi 1 e 2, così come modificato dall'art. 33 della Legge 488/99, prevede la soppressione della Tassa per lo smaltimento rifiuti e la contemporanea istituzione di una Tariffa, a decorrere dai termini disciplinato dal D.P.R. 158/99.

Considerato che il D.Lgs. del 5 febbraio 1997 n° 22, all'art. 49, comma 16, consente di avviare a titolo sperimentale la Tariffa.

Considerato che il D.Lgs. del 5 febbraio 1997 n.22, art. 49 comma 9 e 13, definisce che la Tariffa è applicata e riscossa dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.

Considerato che la Legge 23 dicembre 1998 n.448, all'art. 31 comma 7, prevede che i Comuni possano adottare sperimentalmente dal 1 gennaio 1999 il pagamento del servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani con la Tariffa e che i Regolamenti non sono soggetti al controllo del Ministero delle Finanze.

Visto che VESTA, Venezia Servizi Territoriali Ambientali S.p.A., è gestore del servizio dei rifiuti nel Comune di Venezia.

Vista la Delibera di Giunta del 29 dicembre 1998, n° 2429 con la quale il Comune di Venezia ha affidato a decorrere dal 1.1.1999 ad A.M.A.V. S.p.A. l'applicazione e la riscossione della Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Visto che con Atto del 05/12/01 A.M.A.V. S.p.A. ed ASPIV S.p.A. si fondono mediante costituzione di una nuova società denominata VESTA S.p.A..

Visto che con Delibera di Consiglio del 22.3.1999 il Comune di Venezia ha istituito la Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani con decorrenza 1.1.1999.

Visto l'art. 21 comma 2 lettera g del D.Lgs. 5.2.1997 n. 22.

Visto la Delibera del Consiglio n.70 del 25 maggio 1998.

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Disciplinare.

Art. 2

Il Comune di Venezia conferma l'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, già istituita a partire dal 1 gennaio 1999 e disciplinata secondo le prescrizioni ed i criteri di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3
Presupposto

1. La Tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione dei locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, che possono produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati, di cui all'art. 7 del D.Lgs. 22/97, comma 2°, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal Contratto di Servizio tra Comune e VESTA S.p.A..
2. La Tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o di multiproprietà.

Art. 4
Soggetti passivi

1. La Tariffa è dovuta da coloro che occupano o conducano i locali e le aree scoperte, di cui all'art. 5 del presente disciplinare, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nella abitazione (somma eventuale dei componenti anche se appartenenti a nuclei anagraficamente distinti), secondo le risultanze dell'archivio dell'anagrafe demografica del Comune di Venezia. Nel caso uno o più componenti il nucleo familiare, per motivi di servizio militare, di lavoro o di studio sia domiciliato stabilmente al di fuori del comune è possibile diminuire il numero dei componenti per un periodo massimo di 12 mesi, comunque rinnovabile su apposita richiesta. La richiesta ha validità dal giorno della presentazione e va documentata con la dichiarazione o del presidio militare o del datore di lavoro o dell'istituto \ l'università. In quest'ultimo caso è necessario dimostrare l'occupazione di un immobile in altro comune.
2. Per le parti in comune del condominio, suscettibili di produrre rifiuti, con l'esclusione di scale, vani ascensori e locali caldaie, la Tariffa è dovuta da coloro che occupano o conducono parti comuni in via esclusiva o comunque dagli occupanti o conduttori degli alloggi in condominio. Se gli occupanti o conduttori degli alloggi sono costituiti in condominio regolarmente denunciato all'amministrazione finanziaria con rilascio del certificato di attribuzione di codice fiscale, la Tariffa per le parti in comune, di cui al periodo precedente, è dovuta dal condominio che viene quindi riconosciuto come soggetto da VESTA S.p.A.. Gli adempimenti di cui all'art. 5 sono a carico dell'amministratore del condominio o del condomino all'uopo delegato. Viene fissata una franchigia complessiva di euro 50, al di sotto della quale il condominio non è tenuto al versamento e alla comunicazione di inizio dell'utenza.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori.
4. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, affittacamere e simili) la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.

Art. 5

Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o conduzione

1. La Tariffa è corrisposta in base a tariffe di riferimento commisurate ad anno solare e/o a frazione di esso con unità temporale pari alla giornata, cui corrisponde un'autonoma obbligazione da parte dell'occupante o detentore o conduttore dei locali e aree scoperte.
2. L'obbligazione decorre dalla data in cui ha avuto inizio l'occupazione o detenzione o conduzione da parte dell'utenza.
3. L'utente ha l'obbligo di comunicare tutti gli elementi incidenti la definizione della Tariffa, e questi, debitamente sottoscritti, assumono valore di accertamento di inizio, cessazione e/o variazione.
4. La comunicazione di inizio dell'utenza dovrà pervenire a VESTA S.p.A. entro i 60 giorni successivi alla data di inizio. Nel caso in cui detta comunicazione dovesse pervenire in ritardo sarà dovuta la penalità di cui all'art. 16 comma quattro.
5. La cessazione, dall'occupazione o detenzione o conduzione dei locali ed aree, dà diritto al rimborso, di quota parte della Tariffa, a decorrere dal giorno dell'avvenuta cessazione se comunicata entro il termine di 60 giorni; trascorso tale termine verrà applicata la penalità di cui all'art.16 comma cinque. Per la cessazione presentata al di fuori del termine di 60 giorni il rimborso non potrà mai riguardare annualità antecedenti quelle della comunicazione, tranne nei casi venga dimostrata dall'interessato, o verificata d'ufficio la situazione di una doppia iscrizione per il medesimo immobile.
6. Le variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la composizione della Tariffa di riferimento (modificazioni delle superfici dei locali e aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte), dovranno essere comunicati entro i 60 giorni successivi alla data dell'intervenuta variazione.
7. Gli effetti generati dalle variazioni degli elementi che determinano la composizione della Tariffa di riferimento, ivi compresi quelli previsti dal successivo art. 13 comma 4, avranno effetto con decorrenza dal giorno dell'intervenuta variazione se la comunicazione perviene entro il termine di cui al comma precedente.
In caso di comunicazione pervenuta oltre il termine di cui al comma precedente gli effetti della variazione avranno la seguente decorrenza:
 - dal primo giorno successivo alla data di pervenimento della comunicazione di variazione se detta variazione decrementa la tariffa dovuta;
 - dal giorno dell'intervenuta variazione se detta variazione incrementa la tariffa dovuta.Nel caso in cui l'intervenuta variazione produca l'effetto di incrementare la Tariffa dovuta dall'utente, sarà dovuta inoltre la penalità di cui all'art. 16 comma sei.

Art. 6

Commisurazione della Tariffa

1. La superficie dei locali è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità edilizia, mentre per le aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto di eventuali costruzioni che vi insistono.

2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso al metro quadrato successivo.
3. La misurazione è esclusivamente relativa a locali ed aree scoperte ove si producano, o possono prodursi, rifiuti urbani e assimilati di cui all'art. 7 del D.Lgs. 22/97.
4. Le superfici coperte sono computabili per intero qualora abbiano una altezza pari o superiore a metri. 2,00.
Per altezze inferiori, ma comunque superiori a metri 1,00 si applica un coefficiente di riduzione di 0,5.
Le superfici con altezze inferiori a m. 1,00 sono escluse dalla tariffa.
5. Alle superfici di aree scoperte si applica un coefficiente di riduzione pari a 0,5.
Si considerano omologate alle aree scoperte, le aree destinate a garage, e/o posto macchina, purché di pertinenza dell'unità immobiliare principale.
6. Per le aree scoperte destinate a verde privato (giardini ecc.) delle utenze domestiche e non domestiche, si applicherà un coefficiente di riduzione pari a 0,7 e la tariffa di riferimento sarà corrispondente alla quota fissa della categoria minima delle famiglie.
Detta riduzione va computata in aggiunta alla riduzione per aree scoperte di cui al comma precedente.
7. Per le utenze non domestiche le superfici di viabilità automobilistica interna non sono computate.
8. Per tipologia di utenza con superfici suscettibili documentatamente di produrre rifiuti pericolosi, o speciali non assimilati agli r.s.u., difficilmente identificabili rispetto alle altre superfici, sarà possibile applicare un coefficiente di riduzione esclusivamente per tali superfici dello 0,7. Per particolari tipologie di utenza non domestica, che presentino ampi spazi di stazionamento e/o passaggio ove non si producano rifiuti, si potranno prevedere scomputi di superficie.

Art. 7

Determinazione della Tariffa

1. I valori della Tariffa, per singola categoria, sia per la quota fissa che per la quota variabile, sono definiti con decorrenza annuale, dal 1 gennaio di ogni esercizio, con Deliberazione della Giunta comunale.
2. Il gettito complessivo annuo della Tariffa dovrà garantire la completa copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi del disposto di cui all'art. 49 del D.Lgs. 22/97.
3. La gestione della applicazione della Tariffa è affidata a VESTA S.p.A., in quanto gestore del servizio dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Venezia.
4. La Tariffa di riferimento è costituita di una quota fissa, relativa alla sussistenza del servizio, e di una quota variabile, relativa alla produzione presuntiva di ciascuna singola utenza.

5. I parametri necessari alla determinazione delle singole quote (fissa e variabile) della Tariffa, sono determinati da VESTA S.p.A. sulla scorta dell' applicazione dei coefficienti e del metodo normalizzato, di cui al comma 5° dell'art. 49 del D.Lgs. 22/97, approvato con il D.P.R. n. 158/99.

VESTA S.p.A., terrà conto nella definizione dei coefficienti previsti della specificità e della realtà del Comune di Venezia.

6. La Tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani e assimilati, esclude il servizio relativo agli imballaggi di cui al Titolo II del D.Lgs. 22/97, e sono pertanto a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi previsti al comma 9° dell'art. 38 del D.Lgs. 22/97, rispetto ai quali la Tariffa non determina alcuna erogazione del servizio.

Art. 8

Classificazione delle categorie dei locali e delle aree

1. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla scorta dell' applicazione dei coefficienti e del metodo previsto dal D.P.R. n. 158/99, tenuto conto della specificità della realtà del Comune di Venezia.

2. La classificazione delle categorie è quella prevista nella tabella allegata al presente disciplinare.

3. Per la definizione della classificazione in categorie di attività, fanno riferimento, fatte salve le reali attività merceologiche svolte, le certificazioni rilasciate dagli organi competenti all'autorizzazione all'esercizio di attività.

Art. 9

Riduzioni di Tariffa

1. La Tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo alla gestione dei rifiuti è istituito e attivato.

2. Per le utenze che occupino o conducano locali e aree scoperte esterne al perimetro in cui il servizio di gestione dei rifiuti è istituito e attivato, permane l'obbligo del conferimento dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nel contenitore, e/o sito più vicino, ed in tal caso la Tariffa è ridotta di un coefficiente di 0,7.

3. Quando il servizio di gestione dei rifiuti, sebbene istituito e attivato, non viene svolto nella zona di residenza o di esercizio dell'attività, o viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Contratto di Servizio, o se la distanza dal punto più vicino di raccolta supera i 350 metri (restando esclusi nel calcolo delle distanze i percorsi in proprietà privata) la Tariffa è soggetta ad un coefficiente di riduzione dello 0,7.

Tale condizione dovrà essere fatta constatare mediante diffida scritta a VESTA S.p.A..

Gli effetti avranno decorrenza dal giorno successivo alla data di pervenimento della comunicazione e/o diffida.

4. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o

riduzione della Tariffa.

5. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della quota di Tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio, previa la documentazione della spesa sostenuta.

Art. 10

Esclusione oggettiva dalla Tariffa

1. Non sono soggetti alla Tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente adibiti.

2. Sono escluse dalla determinazione della Tariffa le centrali termiche e i locali riservati a impianti tecnologici, quali ad esempio: cabine elettriche, vani ascensori, i locali di celle frigorifere ed i locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana e i locali dichiarati inagibili o inabitabili da organi competenti o qualora tale situazione sia verificabile con sopralluogo.

Inoltre sono escluse per le utenze domestiche le aree destinate ad altane, cortili, balconi, terrazze, ecc., ed ogni superficie non chiusa, con esclusione delle aree scoperte destinate a verde privato (giardini) delle unità immobiliari domestiche.

3. Sono esenti dalla tariffa i locali soggetti a lavori di restauro per intervento edilizio, che ne rendano impossibile l'utilizzo. L'esenzione sarà valida qualora i lavori siano debitamente documentati da

- autorizzazione comunale o comunicazione al comune
- dichiarazione d'inizio e fine lavori rilasciata dal direttore lavori o dalla ditta esecutrice
- dichiarazione attestante l'avvenuto smaltimento dei materiali di risulta in discariche autorizzate.

L'esenzione verrà riconosciuta solo per il periodo di durata effettiva dei lavori di restauro.

La richiesta per ottenere l'esenzione, pena la decadenza, deve essere presentata entro la fine dell'anno solare di inizio lavori.

Non è prevista l'applicazione dell'esenzione anche per i periodi riguardanti l'anno solare precedente alla presentazione della domanda di esenzione.

Art. 11

Particolari situazioni di Tariffa

1. Per i locali e le superfici scoperte diversi dalle abitazioni, adibiti ad attività stagionali (occupazione o detenzione non continuativa, ma ricorrente e non superiore a sei mesi, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività oppure da altra idonea documentazione) si applica un coefficiente di riduzione della tariffa pari a 0,3.

La riduzione per stagionalità è riconosciuta anche per le attività che chiudono per periodi superiori ai 110 giorni continuativi, a condizione che la chiusura sia verificabile dalla copia dei libri dei corrispettivi, qualora il periodo comprenda due annualità, la riduzione avrà valenza per un unico anno solare.

Per le attività di agriturismo, per le quali l'autorizzazione comporti vincoli all'apertura continuata dell'attività stessa, viene prevista, rispetto alla tariffa di ristorante una riduzione del 40%. Per i banchi di mercato all'ingrosso la tariffa sarà ridotta del 25% rispetto alla tariffa corrispondente alla classe dei banchi di mercato.

2. Sono soggetti a Tariffa ridotta commisurata alla sola quota fissa, i locali e le aree che risultino non utilizzati dall'utente nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano comunicate con idonea documentazione a VESTA S.p.A., e debitamente riscontrate (ad esempio locali sprovvisti di utenze).

Gli effetti decorrono dal giorno di pervenimento della comunicazione.

3. Per le case detenute da residenti, ma tenute a disposizione, sfitte, ovvero aggiuntive alla abitazione primaria dello stesso intestatario, sarà applicata la tariffa corrispondente alla utenza domestica di 4 componenti.

4. Per le case adibite ad abitazione di non residenti nel Comune di Venezia, sarà applicata la tariffa corrispondente alla utenza domestica di 5 componenti.

In deroga a quanto previsto dal precedente periodo, per i locali ad uso di prima abitazione degli italiani residenti all'estero iscritti all'A.I.R.E. sarà applicata la tariffa corrispondente alle abitazioni di un componente.

5. In deroga a quanto previsto dall'art.3 comma 1, per i locali adibiti a civile abitazione affittati per periodi inferiori all'anno, anche con mobilio, la Tariffa è dovuta dal proprietario per l'intero anno ed è equiparata all'utenza domestica di 5 componenti.

6. Per le utenze non domestiche classificate come Stabilimenti balneari e Camping, la tariffa comprende già la riduzione per attività stagionale. La tariffa comprende inoltre i servizi di raccolta dei rifiuti derivati dalla pulizia, a carico dell'utente, della battigia, sino ad una percentuale del 10% rispetto alla produzione in peso globale dei rifiuti prodotti, stabiliti dai parametri di definizione della Tariffa di riferimento.

7. Per ogni utenza non domestica che, con assunzione diretta dei costi, partecipi ad una o più fasi del servizio di gestione dei rifiuti, svolto sulla scorta delle modalità previste nell'affidamento, comportando con ciò riduzione dei costi da parte di VESTA S.p.A., si determinerà una riduzione della Tariffa, in relazione ai mancati costi industriali sopportati da VESTA S.p.A..

L'utenza non domestica deve avvalersi, per quanto sopra previsto, di specifici soggetti, purché aventi caratteristiche di regolare iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese di gestione dei Rifiuti e/o regolari ed adeguate autorizzazioni amministrative per l'esercizio dell'attività.

Comunque la definizione di tali fattispecie dovrà avvenire con specifica, e preventiva, convenzione definita tra l'utenza e VESTA S.p.A..

8. Per l'utenza non domestica viene prevista una riduzione proporzionale (a partire dagli standards previsti nella definizione) della tariffa, in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante specifica attestazione rilasciata da idoneo soggetto che effettui l'attività di recupero dei rifiuti stessi. La riduzione non potrà mai superare il limite del 70% previsto dal successivo comma tredici.

Qualora il produttore abbia provveduto all'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia e che tale metodo risulti da concessioni, debitamente

documentate ed autorizzate, la misura della riduzione verrà comunque determinata dalla quantità dei rifiuti utilizzati per un importo che non potrà mai superare i 2/3 della massima riduzione concedibile, di cui al successivo comma tredici. La documentazione accertante l'avvenuto recupero dovrà pervenire, pena la decadenza del diritto al rimborso, entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello cui fa riferimento il recupero stesso.

9. Non rientrano nella fattispecie, e pertanto non possono comportare riduzioni della Tariffa, le situazioni di erogazione di servizi svolti da VESTA S.p.A., relativamente al nolo di attrezzature e/o alla fornitura di servizi suppletivi alle condizioni di standard, specificati nel Contratto di Servizio tra Comune e VESTA S.p.A..

10. In presenza di specifici contratti onnicomprensivi per la gestione di servizi per utenza non domestica, sottoscritti tra VESTA S.p.A. e l'utenza medesima, per lo svolgimento di servizi integrati ed unitari di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali non assimilati agli r.s.u. e/o rifiuti pericolosi, e/o altre attività connesse, la Tariffa potrà essere assorbita da quanto previsto da detto contratto.

11. La tariffa può essere ridotta di un coefficiente pari allo 0,4 per quelle utenze che praticano il compostaggio domestico. La pratica del compostaggio avviata su richiesta dell'interessato, presso la propria abitazione, dovrà essere documentata dallo stesso e verificata da VESTA S.p.A..

La riduzione sarà applicata automaticamente e avrà decorrenza dal giorno di pervenimento della richiesta.

Nel caso dai successivi sopralluoghi non fossero verificate e rispettate le condizioni, verrà ripristinata la tariffa intera con la medesima decorrenza della riduzione, inoltre verrà applicata la penalità di cui all'art.16 comma 2.

12. La tariffa può essere ridotta di un coefficiente pari allo 0,3 per le utenze domestiche, ubicate in vicinanza del sito impiantistico di trattamento finale r.s.u. di Malcontenta – Fusina, tenuto conto della situazione di disagio ambientale; intendesi utenze posizionate in un perimetro entro i 2000 metri, in linea d'aria, dagli impianti.

13. Le riduzioni della tariffa previste nel presente disciplinare si sommano, ma, ad esclusione di quanto previsto dall'art. 6 comma 6, comunque non potranno superare una riduzione complessiva di 0,7.

Art. 12

Condizioni di esenzione diretta dalla Tariffa, con sostituzione, nel pagamento a VESTA, da parte del Comune

1. Il pagamento della Tariffa a VESTA S.p.A., da parte del Comune, in sostituzione dell'utenza, avviene nelle fattispecie:

a) per locali di residenza occupati da persone assistite economicamente e certificate dal Comune.

b) per locali di residenza occupati da persone, sole o riunite in nuclei famigliari, che siano titolari di una sola pensione sociale erogata dall'INPS, a condizione che le persone stesse non siano proprietarie di beni immobili, salvo l'immobile di residenza.

c) per locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato, esclusi i locali annessi destinati ad usi diversi da quello del culto.

d) per locali e aree utilizzati da enti ed associazioni, riconosciute per Legge, per il recupero di tossicodipendenti, alcolisti e simili, nonché per la riabilitazione e l'assistenza di

disabili fisici e psichici.

e) per locali adibiti ad attività insistenti in località soggette ad opere straordinarie di manutenzione urbana, realizzata dal Comune, tale da rendere un danno all'esercizio dell'attività, e relativamente ai periodi dei lavori pubblici, previa specifica autocertificazione da parte dell'interessato e successiva verifica presso i competenti uffici comunali.

f) per locali rurali, previsti all'art. 9 del D.L. 30/1/1993 n° 557 convertito in Legge n° 133 del 26/2/1994, adibiti ad abitazione, siti in zone agricole e utilizzati da produttori e lavoratori agricoli sia in attività che in pensione.

g) per i locali e le aree scoperte a disposizione delle istituzioni scolastiche che, a seguito di appositi atti deliberativi degli organi collegiali competenti, aderiscono a progetti di sensibilizzazione degli studenti sulle tematiche ambientali di riduzione della produzione dei rifiuti, proposti dalle Istituzioni scolastiche e/o ad altri progetti proposti dall'Amministrazione Comunale, previa verifica dei progetti realizzati, effettuata da VESTA S.p.A., per un importo massimo pari all'80% della Tariffa.

h) per i locali e le aree occupate o detenute da utenze, per cui il Comune ritenga di avvalersi della facoltà di prevedere agevolazioni e/o esenzioni, parziali o totali, per particolari casistiche di socialità e/o di interesse dell'Amministrazione Comunale.

2. L'istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della Tariffa, nelle fattispecie previste al comma precedente, deve essere presentata, dall'utenza interessata, a VESTA S.p.A., entro 60 giorni dalla data della intervenuta fattispecie. Le richieste hanno validità annuale e ad esclusione di quelle indicate alle lettere c) e d) e vanno rinnovate ogni anno. I casi di esenzione di cui al comma precedente saranno oggetto di certificazione da parte del Comune e VESTA S.p.A. provvederà alla successiva fatturazione della Tariffa al Comune medesimo. Il Comune provvederà alla copertura finanziaria con apposito fondo all'uopo costituito nel suo bilancio.

Art. 13

Denunce

1. I soggetti di cui all'art. 4 devono presentare a VESTA S.p.A. entro i 60 giorni successivi all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali e aree soggette a Tariffa siti nel territorio del Comune.

La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti da VESTA S.p.A. e dalla stessa messi a disposizione degli utenti.

2. La denuncia ha effetto per gli anni successivi, qualora le condizioni degli elementi costituenti la Tariffa rimangano invariati. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione intervenuta.

3. La denuncia deve contenere tutti gli elementi identificativi dell'utenza, risultanti anche da certificati, e tutti gli elementi determinanti la composizione della Tariffa, e deve essere sottoscritta da persona avente titolo legale, e presentata direttamente presso gli uffici VESTA S.p.A. preposti, che rilascerà ricevuta.

La presentazione può essere effettuata anche a mezzo raccomandata postale R.R., posta elettronica, fax.

In caso di trasmissione a mezzo posta con R.R.R. varrà come data di presentazione la data del timbro postale di partenza.

4. E' fatto obbligo agli Uffici dell'Anagrafe Comunale di comunicare a VESTA S.p.A., a

cadenza giornaliera, ogni variazione intervenuta relativamente alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio.

Sulla scorta delle comunicazioni ricevute VESTA S.p.A. provvederà ad aggiornare i propri archivi solo ai fini delle rettifiche della composizione del nucleo familiare e o delle volture a nome di un coabitante.

In caso di cambio di residenza rimane l'obbligo di denuncia da parte dell'utente sia ai fini della cessazione che dell'inizio.

Se le informazioni ricevute dall'Anagrafe Comunale necessitassero di ulteriori approfondimenti VESTA S.p.A. procederà a contattare l'utente per le informazioni integrative; qualora l'utente fornisca le informazioni richieste in ritardo, la decorrenza delle variazioni avrà effetto con le medesime modalità di cui all'art. 5 comma sette, secondo paragrafo.

5. E' fatto obbligo agli Uffici del Commercio del Comune di comunicare a VESTA S.p.A., a cadenza mensile, ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o di variazione di autorizzazione.

Art. 14 **Accertamento**

1. E' nelle facoltà di VESTA S.p.A. di effettuare tutte le verifiche ed i controlli relativi alle denunce, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresa la facoltà di verifica diretta delle superfici con visura dei locali e delle aree, previa accettazione dell'utenza, da personale preposto e autorizzato.

In caso di mancata condivisione per il sopralluogo sui locali e aree, varranno i dati assunti dalle verifiche prodotte da VESTA S.p.A..

E' nelle facoltà di VESTA S.p.A. per accertare e definire date e superfici di richiedere copia del contratto d'acquisto o d'affitto e planimetrie catastali.

2. Per quanto relativo all'accertamento VESTA S.p.A., in caso di riscontro di denuncia infedele o incompleta, o mancata denuncia, provvederà ad emettere avviso di rettifica di accertamento.

L'utenza dalla data del ricevimento dell'avviso di rettifica di accertamento, avrà 30 giorni per provvedere alle controdeduzioni.

Trascorso detto termine l'accertamento sarà definitivo.

Art. 15 **Riscossione**

1. VESTA S.p.A. provvederà alla riscossione della Tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente e in particolare dell'art. 49 del D. Lgs. n° 22 del 5/2/1997.

2. Le forme e modalità di pagamento della Tariffa saranno stabilite, da VESTA S.p.A.

3. La riscossione sarà conseguente all'emissione di fatture con la frequenza stabilita da VESTA S.p.A.

4. In caso di ritardato o mancato pagamento della Tariffa, VESTA S.p.A. provvederà ad applicare gli interessi di mora con le seguenti modalità:

- ritardo da 2 a 10 gg.: interessi calcolati su base annua, pari al tasso legale;

- ritardo superiore ai 10 gg.: interessi calcolati su base annua, paria al tasso legale maggiorato di 3,5 punti percentuali.

5. In caso di mancato o ritardato pagamento VESTA S.p.A. provvederà a sollecitare l'utente nelle forme che di volta in volta riterrà opportune; spese ed interessi derivanti da questa attività saranno a carico dell'utente moroso.

6. Il pagamento delle fatture in forma dilazionata rispetto alle originarie scadenze è consentita nei seguenti casi:

- fatture emesse per periodi superiori al quadrimestre per cause imputabili a VESTA S.p.A.; la dilazione potrà essere concessa per un numero di rate mensili non superiore a tre e non saranno applicati gli interessi di dilazione;
- fatture dilazionate su richiesta dell'utente nei casi dichiarati di temporanea difficoltà a far fronte ai pagamenti; in questa fattispecie, è facoltà di VESTA S.p.A., valutate le reali difficoltà finanziarie in cui versa l'utente, dilazionare il debito scaduto in un numero massimo di sei rate mensili; per la gestione di questa procedura saranno addebitati gli interessi di dilazione pari al tasso legale, maggiorato del 3,5%, oltre che un diritto fisso di segreteria pari a Euro 15,00.

I pagamenti alla scadenza delle singole rate dovranno essere effettuati secondo le precise indicazioni fornite da VESTA S.p.A., pena la sospensione della rateizzazione e l'attivazione immediata delle procedure di recupero del credito di cui al comma precedente.

Art.16 Penalità

1. In caso di omessa comunicazione di cui all'art. 5 VESTA S.p.A. applicherà alla Tariffa una maggiorazione pari a due volte l'ammontare della Tariffa accertata ai sensi dell'art.14.

2. In caso di infedele e/o incompleta comunicazione di cui all'art.5 VESTA S.p.A. applicherà alla Tariffa una maggiorazione pari ad una volta l'ammontare della Tariffa accertata ai sensi dell'art.14.

3. Qualora nei casi di cui ai commi precedenti, il trasgressore provveda ad effettuare il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto di contestazione dell'importo della tariffa e di $\frac{1}{4}$ delle penalità sopraindicate, si addiviene a definizione agevolata della contestazione.

4. In caso di comunicazione di inizio occupazione, detenzione, conduzione pervenuta oltre il termine di cui all'art. 5 comma quattro VESTA S.p.A. applicherà alla Tariffa una maggiorazione pari a Euro 30,00.

5. In caso di comunicazione di cessazione occupazione, detenzione, conduzione pervenuta oltre il termine di cui all'art. 5 comma cinque VESTA S.p.A. applicherà alla Tariffa una maggiorazione pari a Euro 30,00.

6. In caso di comunicazione di variazione degli elementi che determinano la composizione della Tariffa di riferimento pervenuta oltre il termine di cui all'art. 5 comma sei che determini un incremento della tariffa dovuta dall'utente, VESTA S.p.A. applicherà

una maggiorazione pari a Euro 30,00.

Art. 17
Tariffa giornaliera

1. Per la gestione del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati è dovuta una Tariffa Giornaliera da tutte le utenze che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

La Tariffa Giornaliera è dovuta per occupazioni inferiori ai 150 giorni per anno solare, anche se ricorrenti.

2. La Tariffa Giornaliera, di cui al comma precedente, è ricompresa nel canone di occupazione temporanea aree e spazi pubblici introitato dall'Ufficio Tributi del Comune.

Le somme a tale titolo introitate dal Comune saranno annualmente riversate a VESTA S.p.A..

La Tariffa Giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione.

3. La Tariffa Giornaliera di cui al comma 1 è fissata, per ogni categoria nella misura di 1/150 della tariffa annuale, al mq. di superficie occupata per ogni giornata.

Si stabilisce che la Tariffa comunque non può essere inferiore a Euro 15,00 ad evento.

4. Nel caso l'importo complessivo dovesse superare quanto previsto dalla tariffa annuale, sarà facoltà dell'utente optare per l'applicazione della tariffa annuale.

Art. 18
Norme transitorie

1. Si definisce che la copertura completa dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, esclusivamente a mezzo Tariffa, dovrà avvenire entro e non oltre il 1° gennaio 2005.

2. Transitoriamente e sino al tempo massimo di cui al comma precedente, la differenza tra i costi del servizio di gestione dei rifiuti e il gettito da Tariffa, conseguentemente a quanto previsto al successivo comma 6 sarà coperto eventualmente da apposito trasferimento di risorse finanziarie dal Comune a VESTA S.p.A., in deroga a quanto previsto al punto 2 del precedente art. 7.

L'eventuale suddetto trasferimento verrà determinato nel Contratto di servizio.

3. Viene stabilito che per l'anno 2004 la componente di costi derivati dall'incidenza del fenomeno turistico, determinato in euro 11.103.824,00 non entra nella determinazione della composizione dei costi per la Tariffa.

Tale costo viene coperto con le entrate derivanti dai tickets per gli autobus e per la differenza con specifico trasferimento a VESTA S.p.A. dal Comune, con risorse da Bilancio Comunale,

4. Viene stabilito che per l'anno 2004 la componente di costi derivati dall'incidenza del fenomeno di specificità del territorio Veneziano (condizioni geomorfologiche-ambientali e vincoli normativi, dettati dalla Legislazione Speciale per Venezia), determinato in Euro 6.100.000,00 non entra nella determinazione della composizione dei costi per la Tariffa.

Tale costo viene coperto con specifico trasferimento a VESTA S.p.A. dal Comune,

con risorse da Bilancio Comunale.

5. Si stabilisce che VESTA S.p.A. provvederà ad una azione censimentaria complessiva relativa a tutte le utenze non domestiche, allo scopo di verificare la reale e corretta classificazione per attività.

VESTA S.p.A. potrà coinvolgere, preventivamente, le categorie produttive e le associazioni dei consumatori per la definizione dei criteri generali attraverso i quali attuare la ricensimentazione delle utenze e la verifica dei coefficienti ponderali di produzione dei rifiuti nelle diverse realtà territoriali del Comune.

Il coinvolgimento delle stesse avverrà attraverso la consultazione tecnica delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative nel territorio comunale, per i rispettivi comparti produttivi, in sede paritetica tra VESTA S.p.A. e dette rappresentanze con l'obiettivo di definire idonei protocolli d'intesa.

6. VESTA S.p.A. si impegna a predisporre forme tecniche di misurazione diretta delle produzioni di rifiuti per specifica utenza, per una determinazione della quota variabile basata sulla produzione diretta.

7. VESTA S.p.A. si impegna a predisporre forme tecniche di misurazione delle raccolte differenziate, per utenze o per ambiti territoriali omogenei, con particolare riferimento al conferimento da raccolta della frazione secca indifferenziata dei rifiuti, al fine di definire criteri di applicazione del disposto di cui al comma 10 dell'art. 49 del D.Lgs. 22/97, fermo restando il quadro di copertura totale dei costi prevista dal comma 2 del citato articolo.

8. Per l'anno 2004 viene previsto un fondo, da utilizzare per la redistribuzione per incentivazioni collegate al risultato di azioni di crescita delle raccolte per flussi separati delle utenze domestiche, ai sensi dell'art 49 comma 10 del D.Lgs. 22/97, pari ad un importo complessivo non superiore al 3,5% del gettito complessivo della Tariffa 2003, IVA esclusa.

VESTA S.p.A. provvederà alla definizione dei criteri di applicazione di tale fondo, collegati a specifiche e documentate correlazioni tra comportamenti virtuosi dell'utenza e risultati ottenuti, anche, e soprattutto, mirati alla riduzione della produzione dei rifiuti.

Con la prima fattura del 2005 VESTA S.p.A. provvederà a riconoscere alle utenze domestiche le riduzioni tariffarie di cui ai paragrafi precedenti sulla base dei risultati conseguiti in merito alle raccolte differenziate dell'anno 2004.

Art. 19

Disposizioni finali

- 1.** Le prescrizioni del presente Disciplinare hanno valore dal 1° gennaio 2004.
- 2.** Per quanto non contemplato nel presente Disciplinare si applicano le norme vigenti.

Allegato al disciplinare Tariffa Igiene Ambientale
Classificazione delle attività economiche nelle classi tariffarie

Classe 1 – Biblioteche o associazioni

Associazioni o istituzioni con fini assistenziali
Associazioni o istituzioni politiche
Associazioni o istituzioni culturali
Associazioni o istituzioni sindacali
Associazioni o istituzioni previdenziali
Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro
Associazioni o istituzioni benefiche
Associazioni o istituzioni tecnico-economiche
Scuole da ballo
Sale da gioco
Sale da ballo e da divertimento

Classe 2 – Scuole o locali di culto - Musei

Musei e gallerie pubbliche e private
Scuole pubbliche di ogni ordine e grado
Scuole parificate di ogni ordine e grado
Scuole private di ogni ordine e grado
Scuole del preobbligo pubblico
Scuole del preobbligo private
Aree scoperte in uso
Locali dove si svolgono attività educative
Centri di istituzione e formazione lavoro

Classe 3 – Cinematografi e teatri

Cinema
Teatri
Aree scoperte cinema, teatri, musei, ecc.
Locali destinati a congressi, convegni

Classe 4 – Autorimesse

Autorimesse in genere
Aree e tettoie destinate ad uso autoparcheggio parcheggio
Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano
Aree e tettoie destinate ad uso depositi, caravans, ecc.
Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio

Classe 5 – Magazzini senza alcuna vendita diretta

Magazzino deposito in genere senza vendita
Magazzini deposito di stoccaggio
Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio
Impianti lavaggio e servizi auto moto cicli e simili

Classe 6 – Distributori di carburante – Impianti sportivi

Campi da calcio
Campi da tennis
Piscine
Bocciodromi e simili
Palestre ginnico sportive
Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva
Distributori carburanti
Aree scoperte distributori carburante

Classe 6bis – Campeggi

Campeggi

Classe 7 – Stabilimenti balneari

Stabilimenti balneari

Classe 8 – Esposizioni - Autosaloni

Saloni esposizione in genere
Gallerie d'asta

Classe 9 – Alberghi senza ristorante

Ostelli per la gioventù
Foresterie
Alberghi diurni e simili
Alberghi
Locande
Pensioni
Affittacamere e alloggi
Residences
Case albergo
Aree scoperte in uso ad alberghi e simili

Classe 10 – Alberghi con ristorante

Classe 11 – Collettività in genere

Soggiorni anziani
Case di cura e riposo
Case per ferie
Colonie
Caserme carceri
Collegi ed istituti privati d'educazione
Collettività e convivenze in genere
Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme

Classe 12 – Ospedali

Ospedali

Classe 13 – Collettività in genere

Enti pubblici
Amministrazioni autonome, Stato, ferrovie, strade, monopoli
Studi legali
Studi tecnici
Studi ragioneria
Studi sanitari
Studi privati
Autoscuole
Laboratori di analisi
Agenzie di viaggio
Uffici in genere
Ricevitorie lotto totip totocalcio
Strutture sanitarie pubbl. e private servizi amministrativi
Emittenti radio tv pubbliche e private

Classe 14 – Banche ed istituti di credito

Istituti bancari di credito
Istituti assicurativi pubblici
Istituti assicurativi privati
Istituti finanziari pubblici
Istituti finanziari privati

**Classe 15 – Negozi abbigliamento – Calzature – Librerie
Cartolerie – Ferramenta ed altri beni durevoli**

Librerie
Cartolerie
Bazar
Abbigliamento
Pelletterie
Pelliccerie
Elettrodomestici
Materiale elettrico

Apparecchi radio tv
Articoli casalinghi
Giocattoli
Colori e vernici
Articoli sportivi
Calzature
Sementi e prodotti agricoli e da giardino
Mobili
Materiale idraulico
Materiale riscaldamento
Prodotti di profumeria e cosmesi
Esercizi commerciali in genere min/ing con senza vendita
Aree scoperte in suo
Negozi di mobili e macchine per uffici
Negozi vendita ricambi ed accessori per auto natanti

Classe 16 – Edicole – Farmacie – Tabaccherie – Plurilicenze – Fiorerie

Edicole giornali
Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alim.
Tabaccherie
Farmacie
Erboristerie
Articoli sanitari
Articoli di odontotecnica
Locali vendita all'ingrosso di generi non alimentari
Negozi vendita giornali
Negozi di fiori
Locali vendita serre

**Classe 17 – Negozi particolari quali Filatelia – Tende – Tessuti
Tappeti – Cappelli – Ombrelli - Antiquariato**

Gioiellerie
Orologerie
Pietre e metalli preziosi
Antiquariato
Negozi di filatelia e numismatica
Aree scoperte in uso negozi, ecc.
Ceramica
Vetri e specialità veneziane
Strumenti musicali
Bigiotterie
Dischi e videocassette
Tessuti
Articoli di ottica
Articoli di fotografia
Negozi mercerie e filati
Locali deposito materiali edili, legnami, ecc, vendita

Classe 18 – Banchi beni durevoli

Locali e aree mercati beni non alimentari
Aree scoperte in uso
Banchi di beni non alimentari

**Classe 19 – Attività artigianali tipo botteghe Parrucchiere
Barbiere - Estetista**

Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche, ecc.
Parrucchieri e barbieri
Attività scoperte in uso negozi barbieri alberghi diurni

**Classe 20 – Attività artigianali tipo botteghe Falegnamerie
Idraulico – Fabbro - Elettricista**

Negozi di pulitura a secco
Laboratori e botteghe artigiane
Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi
Falegnamerie
Legatorie

Classe 21 – Aree delle attività artigiane

Classe 22 – Carrozzerie – Autofficine – Elettrauto

Autofficine
Carrozzerie
Elettrauto
Officine in genere

Classe 23 – Attività industriali con capannoni di produzione

Stabilimenti industriali

Classe 24 – Attività artigianali di produzione beni specifici

Classe 25 – Ristoranti – Trattorie – Osterie – Pizzerie – Pub

Ristoranti
Rosticcerie
Trattorie
Friggitorie
Self Service
Pizzerie
Tavole calde
Attività rientranti nel comparto della ristorazione

Classe 26 – Mense – Refettori

Mense popolari
Refettori in genere
Mense

Classe 27 – Bar – caffè – Pasticcerie

Bar
Caffè
Bar Pasticcerie
Birrerie
Osterie
Bar gelaterie
Aree scoperte in uso a bar, caffè, pasticcerie, ecc.
Aree scoperte in uso a bar, caffè, pasticcerie stagionali
Gelaterie
Pasticcerie

**Classe 28 – Supermercati – Pane e pasta – Macellerie – Salumi e formaggi
Generi alimentari**

Negozi confetterie e dolci in genere
Negozi generi alimentari
Panifici
Latterie
Macellerie
Salumerie
Pollerie
Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingr.
Bottiglierie
Aree scoperte in uso negozi generi alimentari
Locali vendita ingrosso generi alimentari

Classe 29 – Plurilicenze alimentari e/o miste

Classe 30 – Ortofrutta - Pescherie

Negozi di frutta e verdura
Pescherie

Classe 31 – Ipermercati di generi misti

Ipermercati di generi misti

Classe 32 – Banchi generi alimentari

Banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari
Posteggi di generi alimentari
Aree scoperte in uso
Banchi di generi alimentari

Classe 33 – Discoteche – Night clubs

Night clubs
Ritrovi notturni con bar ristoro
Clubs privati con bar ristoro